

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I., APPARECCHIATURE PER GIOCHI OLIMPICI INVERNALI BEIJING 2022

CIG*

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

VISTO lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", ha sancito l'autonomia funzionale del CONI;

VISTO che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 371 del 22 ottobre 2021 viene riconfermato quanto disposto dalla delibera di Giunta Nazionale nr 51/2021 con la quale il Segretario Generale del CONI è nominato RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 50/2016 ed in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e che allo stesso è conferito il potere di impegnare risorse finanziarie/compiere atti/stipulare contratti che comportino una spesa inferiore ad € 40.000,00 per singolo atto o contratto;

VISTO l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

CONSIDERATO che il CONI, per l'organizzazione e la partecipazione della Squadra Olimpica ai prossimi Giochi Invernali di Pechino 2022, provvederà a sostenere con le risorse economiche previste già a partire dal 2021, le richieste delle Direzioni Tecniche delle Federazioni coinvolte nella partecipazione ai Giochi

CONSIDERATA la necessità rappresentata dall' Area Sport e PO di procedere con l'approvvigionamento di attrezzature mediche e fisioterapiche da destinare alla preparazione degli atleti coinvolti nei Giochi Olimpici Invernali 2022;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per procedere con affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO che, data l'esiguità dell'importo contrattuale, si ritiene opportuno derogare all'obbligo di costituzione della Garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria

DISPONE:

l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'attività di seguito riportate:

- Apparecchiature mediche per € 1.500,00 oltre IVA a Cardioline Spa, P.IVA 03153711209, CIG Z903404651;

* Numero dei CIG riportato nella parte dispositiva della determina

- Dispositivo presso terapeutici per € 5.618, 00 oltre IVA a BAC Technology srl, P. IVA 04657360485, CIG Z0B34046BF;
- Apparecchiature medicali fisioterapiche per € 37.270,00 oltre IVA a Fisio Sport Italia srl, P.IVA 05713081007, CIG ZF63404A47;

Gli importi degli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari ad Euro 0.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuale sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione delle rispettive fatture.

Gli affidatari dovranno dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

In considerazione dell'estrema urgenza dei servizi, visto altresì quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, gli affidamenti si intenderanno immediatamente esecutivi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, tuttavia diventeranno efficaci a seguito all'esito positivo di tali verifiche.

Il pagamento delle fatture è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo il CONI procederà alla revoca degli affidamenti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Mornati, nella sua qualità di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

**II SEGRETARIO GENERALE
CARLO MORNATI**

